

OGGETTO: SINTESI DECRETO LEGISLATIVO N.116/2020 - CRITICITÀ INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE – CHIARIMENTI

CIRCOLARE m amte.MATTM .REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0051657.14-05-2021

Articolo 179 del D.Lgs. 152/2006

Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all'articolo 179, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che – come modificate – consentono il discostamento dalle priorità di gestione dei rifiuti “qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione”. Segnatamente, sulla deroga all'ordine di priorità, si chiede se la disposizione sia applicabile solo alle autorizzazioni da rilasciare o se incida anche sulla rivisitazione degli atti vigenti.

Si ritiene che tale nuova previsione incida esclusivamente sui nuovi atti autorizzativi da rilasciare e non su quelli vigenti, se non in occasione di modifiche sostanziali o non sostanziali che comportino la necessità di riesame o modifica dell'autorizzazione.

Articolo 181 del D.Lgs. 152/2006

Si chiede di chiarire la portata applicativa delle previsioni di cui all'articolo 181, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, che ha introdotto la possibilità di favorire il principio di prossimità per il recupero di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, anche con “strumenti economici”

In merito, è richiesto un chiarimento su chi sia titolato ad istituire tali strumenti economici e sulla tipologia di strumenti economici prevedibili

L'articolo 181, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, stabilisce che “è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni di rifiuti urbani, oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero

Gli strumenti economici, sono considerati come forme di incentivi e di finanziamenti alla stregua delle previsioni di spesa contabilizzate nel bilancio annuale dello Stato, “ nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici il Governo procede per finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e indica nel disegno di legge finanziaria, le risorse necessarie ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili”.

Le Regioni, attraverso l'applicazione di tributi ambientali (art. 119 Cost.), generano flussi economici e patrimoniali attivi, da impiegare nella pianificazione territoriale, a tutela del principio di prossimità, evitando la circolazione inopportuna di rifiuti.

In considerazione di quanto disposto all'articolo 181, comma 5 richiamato, nella successiva fase di lavoro afferente alla predisposizione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del D.lgs. n 152/2006 potrà essere valutata l'opportunità di procedere anche alla definizione degli strumenti economici atti a favorire il principio di prossimità di cui sopra.

Articolo 183 del D.Lgs. 152/2006

In ordine alla nuova definizione di “rifiuti urbani” introdotta all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), sono stati posti diversi quesiti finalizzati a chiarire la portata applicativa delle nuove previsioni. Tralasciando in questa sede le argomentazioni afferenti alla corretta qualificazione di detti rifiuti, specificatamente dedicate alla separata trattazione del tema delle implicazioni sulla tariffazione, si forniscono, nel seguito, chiarimenti in ordine a competenze e responsabilità nella gestione di tale tipologia di rifiuti, come oggi ridefinita.

Tuttavia, la direttiva chiarisce anche, all’articolo 3, lett. 2 ter, ultimo capoverso, che detta definizione di rifiuto urbano non incide in nessuna maniera sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti.

In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico.

A tal proposito, è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani, che in ogni caso non individua limiti quantitativi ai rifiuti simili per natura e composizione ai domestici provenienti da altre fonti, debba essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.

Inoltre, per chiarire puntualmente l’ambito di applicazione di detta nozione e non pregiudicare in alcun modo l’attuale sistema di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività individuate nell’elenco dell’allegato L. quinquies, cui la definizione fa riferimento, **si è reso necessario una specifica modifica all’articolo 198, con l’introduzione del comma 2-bis, che recita “Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”.**

La nuova disposizione consente così di assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di fruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e recupero dei propri rifiuti urbani, che, in ogni caso, devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all’art. 205 del TUA.

Gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione in particolari ambiti

In merito ai rifiuti provenienti da costruzione e demolizione (C&D) di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-sexies), si chiede di chiarire con particolare riferimento ai materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale nonché quelli oggetto di abbandono se ai fini della classificazione prevalga la loro natura o la loro origine.

La classificazione dei rifiuti provenienti da C&D prodotti da attività cimiteriali, occorre precisare che:

- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, lettera b-ter punto 6)

i rifiuti da C&D nel novellato art. 183 comma 1 lettera b-sexies) sono esclusi dall’ambito di applicazione della definizione dei rifiuti urbani, all’art. 183, comma 1, lettera b-sexies) si riferiscono a quei rifiuti provenienti da attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.

Ne discende, pertanto, che i rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa debbano essere classificati come rifiuti speciali. In merito ai rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree

private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da C&D sono da considerarsi rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter, punto 4), allorché per gli stessi non sia riconducibile ad alcuna la responsabilità dell'abbandono.

Articolo 185 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento ai residui della manutenzione del verde ed alle modifiche intervenute sulla disposizione di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) e sulla definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5 si chiede di chiarire:

- a. quale sia l'esatto campo di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185 del D. Lgs. n.152 del 2006;
- b. se siano applicabili ai residui della manutenzione del verde, le disposizioni in materia di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del D. Lgs. n.152 del 2006;
- c. quale sia la qualificazione e quali siano gli adempimenti nel caso di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e del verde privato.

La disposizione è stata oggetto di contestazione in sede comunitaria, imponendo una ulteriore modifica, disposta con l'articolo 1, comma 13, lett. a), del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. **L'attuale formulazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), pertanto, prevede che sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti: "... la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"**

Sono state integrate le definizioni di rifiuto urbano, inserendo, all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 5, "i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati".

Pertanto, con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f), ai sensi della disciplina oggi vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti unicamente "... la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sempreché siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. **La norma precisa, quindi, che l'impiego dei materiali deve avvenire in processi che non arrecano danno all'ambiente o mettono in pericolo la salute umana.**

Laddove non ricorrano le condizioni previste per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185, ad esempio in considerazione dell'impiego dei materiali indicati in processi diversi da quelli elencati, è **possibile qualificare il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n.152/2006, vale a dire che:**

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Al riguardo, con riferimento al quesito sub c., nel caso in cui il materiale sia da qualificare come rifiuto, occorre distinguere tre ipotesi:

a) materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: In tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5;

b) materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, che integrano la definizione di rifiuto e per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli articoli 185 e 184-bis: in tale ipotesi i rifiuti devono essere qualificati come rifiuti speciali, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies;

c) materiali prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere da privati: in tale ipotesi i residui devono essere qualificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 1. Si precisa, da ultimo che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come rifiuti, anche nell'ipotesi di rifiuti speciali, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.

Articolo 185-bis, lettere b) e c) del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla disciplina del deposito temporaneo introdotta all'articolo 185-bis del decreto legislativo n.152 del 2006 e, in particolare, delle previsioni di cui alle lettere b) e c), riferite ai depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei prodotti per i rifiuti da costruzione e demolizione, si chiede di chiarire se: a. sia necessario che per il trasporto dal reale luogo di produzione al punto vendita o all'area di pertinenza del punto vendita avvenga con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del codice ambientale; b. sia necessaria la compilazione – presso il locale del punto vendita o la pertinenza del punto vendita – del registro di carico e scarico; c. sia necessaria l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 5.

Ciò premesso, il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto. In tale contesto, in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all'iscrizione all'Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole. Ugualmente, nei casi previsti dall'articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti.

Articolo 190, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione dell'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006, che elenca le informazioni da inserire nel registro cronologico di carico e scarico, aggiungendone di nuove, rispetto a quanto previsto dai vigenti modelli di riferimento, si chiede di chiarire: a. se l'indicazione delle informazioni aggiuntive sia già vigente o se decorra dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione dei nuovi modelli di registro cronologico e, eventualmente, con quali modalità debba essere effettuata tale registrazione.

Il combinato del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 190 porta a ritenere che le nuove informazioni debbano essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n.148 del 1998.

Articolo 190, comma 3 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alle tempistiche di annotazione sul registro cronologico di cui all'articolo 190, comma 3 del decreto legislativo n.152 del 2006, si chiede di chiarire: a. quali siano le tempistiche di annotazione previste per la categoria dei nuovi produttori

La norma non contempla espressamente la categoria dei "nuovi produttori" di rifiuti.

In assenza di una espressa previsione normativa e nelle more dell'eventuale approvazione di una disposizione specifica di riferimento, si ritiene applicabile, per analogia, la tempistica di annotazione prevista dall'articolo 190, comma 3, lettera a), del codice ambientale per i produttori iniziali di rifiuti, dovendo considerare che il nuovo produttore risulta inserito nella definizione di produttore di cui all'articolo 183 citato.

Articolo 190, comma 4 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione di semplificazione introdotta all'articolo 190, comma 4 e riferita ad alcune categorie di attività si chiede di chiarire: a. quali siano i documenti contabili, con analoghe funzioni, necessari per beneficiare della facoltà riconosciuta ai sensi del citato articolo 190, comma 4 o se sia possibile continuare ad utilizzare le evidenze documentali ritenute valide ai sensi della previgente disciplina contenuta all'articolo 190, comma 8 del Dlgs 152/2006.

al fine di non gravare i soggetti destinatari della norma in oggetto di inutili duplicazioni di oneri, si ritiene che, con riferimento alla documentazione funzionale alla fruizione della semplificazione, tale nuova previsione possa essere intesa come coincidente con la previgente, pur valutando opportuna, per maggiore chiarezza, una eventuale specifica disposizione integrativa.

Tale interpretazione, d'altra parte, appare ammissibile anche in considerazione dell'assenza di impatti negativi rispetto alla tutela ambientale ed alla garanzia della completa tracciabilità dei rifiuti

Articolo 190, comma 6 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione di semplificazione introdotta all'articolo 190, comma 6 e riferita ad alcune categorie di attività si chiede di chiarire:

- a. se a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 190, comma 6, rimanga comunque applicabile l'articolo 69 della legge n.221 del 2015;
- b. se, con riferimento alla sostituzione della comunicazione MUD con la conservazione ordinata dei formulari di identificazione del rifiuto, la semplificazione sia riferita solo alle imprese agricole o anche alle altre categorie di soggetti elencati.

La lettura combinata dell'articolo 190 comma 6, con l'articolo 69 della legge 221 del 2015 consente, comunque, di ritenere applicabile la semplificazione sulle modalità di invio della comunicazione al catasto dei rifiuti (MUD) a tutte le categorie indicate nell'articolo 69 citato. Rimane in ogni caso ferma la necessità di procedere con un correttivo della norma, in quanto l'articolo 190, comma 6 include, tra le attività elencate nella lettera a) anche quelle con codice ATECO 96.02.03 che non risultano contemplate nell'articolo 69 come sopra riportato. Allo stato, quindi, sulla base delle testuali previsioni pubblicate e fino a che non intervenga una correzione del refuso indicato, per tali attività non è possibile beneficiare della semplificazione sulle modalità di invio della comunicazione al catasto dei rifiuti.

Articolo 193, comma 4 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento all'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n.152 del 2006, si chiede di chiarire:

- a. se, ai fini dell'esonero della responsabilità per il produttore che riceve, via PEC, la quarta copia del formulario, sia indispensabile la (successiva) trasmissione dell'originale cartaceo;
- b. se una posta elettronica non certificata sia sufficiente ai fini dell'esonero delle responsabilità;
- c. a quali obblighi debba sottostare il Produttore dei rifiuti in merito alla gestione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti, inoltrata via PEC;
- d. se sia obbligatorio che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmato digitalmente.

La disposizione consente l'invio della quarta copia del formulario per mezzo PEC, chiaramente come alternativa all'invio del documento cartaceo per posta ordinaria. L'espressa previsione che l'invio sia effettuato a mezzo PEC non consente di considerare equivalente un invio mediante posta elettronica non certificata.

Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata.

Non vi è un obbligo di trasmissione da parte del trasportatore, ma l'invio dell'originale è opzionale. A questo proposito, ma solo per migliore certezza nei rapporti, potrebbe essere opportuno che nel corpo della PEC il trasmittente dichiari espressamente l'impegno a conservare l'originale o ad inviarlo entro un determinato termine. In ogni caso, sia le copie trasmesse via PEC che gli originali devono essere conservate tre anni. La norma non richiede che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmata digitalmente.

Articolo 193, comma 14 del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 193, comma 14 in materia di microraccolta si chiede di chiarire: a. come vadano computate le 48 ore previste dalla disposizione b. come vadano registrate o annotate le tappe intermedie.

Al riguardo, la disposizione di favore accordata dalla previsione in esame presuppone che le attività di microraccolta siano effettuate secondo criteri di tempestività e prossimità. In tale prospettiva, il termine di 48 ore - che va considerato escludendo, dal computo, i giorni interdetti, per varie ragioni, alla circolazione - deve essere considerato a partire dalla prima annotazione riferita al primo prelievo effettuato fino al momento dell'arrivo all'impianto di destinazione finale. Non si ritiene tuttavia di poter escludere dal calcolo complessivo delle 48 ore le ore di fermo legate al rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dalle norme sulla sicurezza e della circolazione stradale dal conteggio delle 48 ore

Articolo 193, comma 18, del D. Lgs. 152/2006

In relazione all'articolo 193, comma 18 del decreto legislativo n.152 del 2006, che introduce alcune disposizioni sul deposito ed il trasporto dei rifiuti derivanti da assistenza sanitaria, si chiede di chiarire:

a. se l'abrogazione dell'articolo 266, comma 4, riferito alle attività di manutenzione e di assistenza sanitaria, faccia venire meno l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 che consente di considerare come luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture sanitarie nel caso in cui l'attività del personale sanitario sia svolta all'esterno delle stesse.

Si osserva che in base al citato articolo 193, comma 18 "resta ferma la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti"

Il combinato disposto delle norme sopra riportate induce a ritenere che la nozione di "assistenza sanitaria domiciliare" possa essere interpretata estensivamente, ricomprendendovi tutte le attività svolte fuori sede, così come indicate nell'articolo 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 254 del 2003. Tale interpretazione appare quella più confacente alla norma ed idonea a consentire alle strutture sanitarie - soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria in corso, che richiede numerosi interventi con strutture mobili esterne - una puntuale verifica circa la corretta gestione dei rifiuti e delle registrazioni, che saranno predisposte e conservate ove è possibile disporre di un'organizzazione adeguata.

Articolo 193, comma 19, del D. Lgs. 152/2006

In considerazione della previsione introdotta dal nuovo comma 19 dell'art. 193 del codice ambientale che stabilisce che "i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività" e che "Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione", si chiede di chiarire se:

a. ci siano indicazioni o parametri per definire il concetto di "piccoli interventi edili";

b. ci sia un criterio dimensionale per il concetto di “quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito” previsto dal secondo periodo dell’articolo 193, comma 19;

c. nei casi indicati primo periodo del comma 19 sia corretto ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione fittizio debba – anche solo opportunamente – avvenire con il formulario di identificazione;

d. in tutti i casi dell’art. 193, comma 19 sia corretto ritenere che occorra – per il trasporto – il requisito dell’iscrizione all’Albo.

Con riferimento a quanto rappresentato, si chiarisce quanto segue. La disposizione dell’articolo 193, comma 19 del decreto legislativo n.152 del 2006 risulta riferita ad attività di manutenzione in generale, specificando come, in tale nozione, rientrano anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti. Al riguardo, con riferimento ai quesiti sub a) e sub b), la norma, allo stato, non indica quantità o limiti dimensionali. Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D’altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie. Con riferimento al quesito sub c), si rileva come primo ed il secondo periodo della norma non risultino riferite a fattispecie differenti, ma vadano lette insieme. In particolare, ai fini del deposito, il primo periodo della disposizione in esame definisce, in via generale, una fictio iuris con riferimento a tutte le attività di manutenzione, prevedendo come, in tale ipotesi, i rifiuti si considerino prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Rispetto a tali tipologie di attività, il secondo periodo chiarisce, specificatamente, che, solo in determinate ipotesi (produzione di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività), è possibile sostituire il formulario di identificazione con un documento di trasporto. Con riferimento al quesito sub d), in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo nei casi e con le modalità previste dall’articolo 212 del decreto legislativo n.152 del 2006

Articolo 230, comma 5, del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alla previsione di cui all’articolo 230, comma 5, relativo ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie si chiede di chiarire: a. se il regime dell’articolo 230, comma 5 possa essere esteso all’ipotesi di pulizia manutentiva delle "fosse settiche" o di singoli bagni chimici

Al riguardo, alla pulizia di singole fosse settiche o singoli bagni chimici non trattandosi di reti fognarie, non si ritengono applicabili le disposizioni previste dall’art. 230 comma 5. Ne consegue l’impossibilità per il trasportatore di qualificarsi come produttore dei relativi rifiuti. Resta ferma la necessità di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Articolo 258, del D. Lgs. 152/2006

Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 258, commi 9 e 13, che individuano alcune ipotesi di riduzione o di esclusione delle sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità dei rifiuti, si chiede di chiarire:

a. quali dati contenuti nella documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico) possono dirsi "rilevanti ai fini della tracciabilità" e quali non lo siano;


b. in che cosa consistono le "violazioni formali" – cui si riferisce il medesimo comma 13 – relativamente alla disciplina della documentazione in materia di rifiuti (MUD, formulari e registri di carico e scarico).

c. quali siano i "dati rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale";

d. quando debba applicarsi il comma 13, ultimo periodo e quando, invece, la disciplina del cumulo formale-illecito continuato di cui al comma 9;

e. se la disciplina contenuta nell'articolo 258, comma 9 sia speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Con riferimento a quanto rappresentato, si chiarisce quanto segue. L'articolo 258, comma 13 dell'articolo del decreto legislativo n.152 del 2006 dispone che "le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali....". Ciò premesso, con riferimento al quesito sub a) e b) si evidenzia che l'articolo 258, comma 13, esclude dall'applicazione delle sanzioni i casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti a condizione che i dati siano irrilevanti ai fini della tracciabilità. La stessa norma esclude dall'applicazione della sanzione gli errori materiali e le violazioni formali. La ratio della disciplina è quella di evitare l'applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione o di annotazione di dati incompleti o inesatti o di mere irregolarità che non pregiudicano la possibilità di tracciare il rifiuto e non ostacolano o impediscono le attività di controllo da parte degli organi competenti. In tale prospettiva, non sono indicate nella norma le specifiche informazioni o violazioni rilevanti al fine di procedere all'applicazione della sanzione, in considerazione della necessità di poter valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle circostanze concrete. Con riferimento ai quesiti sub c), d) ed e), l'articolo 258, comma 9 dell'articolo del decreto legislativo n.152 del 2006 prevede che: "Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo". Il comma 13 dell'articolo 258, citato dispone che "...In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo". In materia di sanzioni amministrative, l'art. 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dai precedenti commi soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie ...". Ciò premesso, pare utile ricordare come, nel nostro ordinamento, con riferimento agli illeciti, sia possibile distinguere le ipotesi di concorso formale e quelle di concorso materiale. Al riguardo, il concorso è definito formale quando la molteplicità dei fatti illeciti sia il risultato di una sola azione o omissione, mentre il concorso è definito come materiale quando la molteplicità di illeciti sia conseguenza di più azioni od omissioni. Il concorso è definito omogeneo quando il soggetto viola più volte la stessa norma ed eterogeneo quando le norme violate sono differenti. Con riferimento alle sanzioni, è possibile distinguere l'ipotesi di cumulo giuridico delle sanzioni - che trova applicazione in caso di concorso

formale o continuazione di illeciti - da quella del cumulo materiale che trova applicazione nel caso del concorso materiale e che comporta l'applicazione di tante pene quanti sono gli illeciti commessi. In tale contesto generale, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte con il decreto legislativo n.116 del 2020, risultava applicabile la disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 che prevede il cumulo cosiddetto "giuridico" delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, vale a dire nel caso di violazioni commesse con un'unica azione ad omissione. Con riferimento alle violazioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, la giurisprudenza ha sempre escluso la possibilità di cumulo giuridico delle sanzioni per le ipotesi di violazioni commesse con una pluralità di condotte. Pertanto, fino all'entrata in vigore dell'articolo 258 come sopra riportato, ad un soggetto che violava con più azioni od omissioni la stessa o diverse disposizioni ambientali, doveva applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni, cioè la somma delle sanzioni previste per ogni violazione commessa. Le nuove disposizioni introdotte, quindi, con il comma 9 dell'art. 258 citato estendono espressamente la possibilità di applicare il cd. cumulo giuridico delle sanzioni non solo alle ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo), ma anche all'ipotesi di concorso materiale, quando via sia la continuazione fra illeciti amministrativi, vale a dire quando le azioni od omissioni siano esecutive di un disegno unitario. Con riferimento all'ultimo periodo dell'articolo 258, comma 13 del codice ambientale, accanto alla disciplina del cd. cumulo giuridico, sopra descritta, il legislatore ha introdotto una ulteriore ipotesi sanzionatoria di favore, di maggiore specificazione, che trova applicazione in caso di errori (dati incompleti o inesatti) seriali, vale a dire errori uguali e ripetuti (si pensi - ad esempio - alla medesima inesattezza nella compilazione di più formulari commessa dallo stesso soggetto). In merito, da ultimo, al quesito sub d) e, in particolare, al rispettivo ambito di applicazione dell'articolo 258, comma 9 del codice ambientale e dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, si osserva che, come precisato dalla giurisprudenza, l'articolo 8 della legge n. 689 citato prevede l'unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti), ritenendo quindi irrilevante che le più azioni od omissioni siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con la sola eccezione delle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie espressamente previste dalla disposizione. Tale norma, che risulta di generale applicazione, fa espressamente salve le diverse previsioni di legge, così che il comma 9 dell'articolo 258 sopra riportato si configura quale disciplina di natura speciale derogatoria e di stretta applicazione rispetto a quella generale di cui al citato articolo 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689


BSN Consulting 42 S.r.l.

- I testi presenti frutto della valutazione per le risposte ai vostri quesiti sono tratti dalla banca dati <http://www.normattiva.it> e dalle guide ufficiali nazionali. I testi forniti nelle risposte ai quesiti non hanno carattere di ufficialità e l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in qualsiasi caso.

- Ai sensi dell'art 2236 del Codice Civile La BSN Consulting 42 Srl e l'amministratore Leonardo Di Cunzolo ed i suoi collaboratori, in qualità di prestatori d'opera di consulenza e soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non rispondono dei danni o di sanzioni ricevute da parte degli organi di vigilanza e controllo nei confronti delle Vostre Aziende. La BSN Consulting 42 Srl resta sollevata da ogni responsabilità derivante da qualunque operazione e/o azione tecnica e/o commerciale e da qualunque attività e/o azione svolta in nome e per conto del Committente, a vario titolo da qualsiasi dipendente di ogni ordine e grado/dirigente/legale rappresentante non autorizzata e approvata dalla stessa.

- Benchè sia stato curato con la massima attenzione la preparazione della presente, restiamo declinati da ogni responsabilità per possibili errori od omissioni a causa di continui cambiamenti o modifiche normative ,nonché per eventuali danni derivanti dall'uso improprio delle informazioni ivi contenute.

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©